NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO

# Art. 4

## Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche

Il comma ottavo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.".

Versione in vigore dal 16 aprile 1993, non più in vigore dal 15 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove misure in materia di trattamento penitenziario |
| Estremi | Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-misure-in-materia-di-trattamento-penitenziario/art-4-ascolto-e-registrazione-di-conversazioni-telefoniche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it